

UMAN²⁴

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

NORMATIVA

**La sicurezza antincendio
nei campeggi
e nei villaggi turistici**

2016
OTTOBRE

ANTINCENDIO

**La verifica
e manutenzione periodica
dell'illuminazione
di emergenza**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINI



IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO²⁴ORE

NEWS

4

APPROFONDIMENTI

NORMATIVA

LA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI CAMPEGGI E NEI VILLAGGI TURISTICI

Per le attività turistiche ricettive in aria aperta sono in vigore le normative di sicurezza antincendio emanate con il d.m. 28 febbraio 2014 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 6 ottobre 2016)

16

ANTINCENDIO

LA VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DELL'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Il mantenimento in efficienza di sistemi ed impianti finalizzati alla sicurezza antincendio, è condizione essenziale per perseguire gli obbiettivi di sicurezza antincendio in una attività. L'impianto di illuminazione di sicurezza è un impianto elettrico speciale, che concorre al sistema di gestione dell'esodo e delle operazioni in caso di emergenza.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 22 settembre 2016)

22

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE IV PENALE - SENTENZA 4 DICEMBRE 2015, N. 49361

OBBLIGO DELLA PRESENZA CONTINUA DEL PREPOSTO E COMPORTAMENTO ABNORME DEL LAVORATORE INFORTUNATO

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Guida al lavoro, 23 settembre 2016, n. 37)

26

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE IV PENALE – SENTENZA 20 LUGLIO 2016 N. 31210

ENTE RESPONSABILE SE HA VIOLATO LA NORMATIVA SICUREZZA LAVORO PER UN INTERESSE DELLA SOCIETÀ

(Giuseppe Amato, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 19 settembre 2016)

28

RASSEGNA NORMATIVA
LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

29

L'ESPERTO RISPONDE

33

CALENDARIO

GLI EVENTI E GLI INCONTRI **UMAN** DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2016

35

Chiuso in redazione il 13 ottobre 2016

News



Ambiente

■ Inceneritori, otto nuovi impianti per coprire il fabbisogno del Centro-Sud

Individuata dal Governo la complessiva capacità nazionale di incenerimento, ripartita per macro-aree geografiche regionali, e stabilita la necessità di realizzare otto nuovi impianti con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati per coprire il fabbisogno residuo. I nuovi impianti saranno tutti localizzati in Regioni del Centro-Sud per un progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata e superare, oltre a prevenire, ulteriori procedure di infrazione europea.

Dpcm

Publicato sulla Gazzetta ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2016 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016, recante «Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati», in attuazione di quanto previsto dall'articolo 35 del Decreto Sblocca Italia (DI 133/ 2014).

Finalità

Il Decreto, oggetto di lungo dibattito in sede di Conferenza Stato-Regioni e degli approfondimenti dell'Ispra, determina la capacità nazionale complessiva di trattamento degli inceneritori di rifiuti urbani e assimilabili, sulla base degli impianti in esercizio o autorizzati in tutto il Paese, suddiviso in macro-aree, Nord, Centro, Sud, Sicilia, Sardegna, nonché il fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di nuovi impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati, tenendo conto della pianificazione regionale in tema di rifiuti e dei principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti, in linea con la normativa europea che delinea il recupero energetico dei rifiuti quale opzione di gestione da preferire rispetto al conferimento in discarica.

La programmazione è volta a risolvere definitivamente le procedure di infrazione in corso, oltre a prevenire l'avvio di nuove contestazioni da parte dell'Unione Europea, attraverso la realizzazione di una rete di impianti moderna e integrata per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, raggiungere gli obiettivi previsti dalla Direttiva 2008/98/CE in tema di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, partendo dall'obiettivo nazionale di raccolta differenziata stabilito nell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari al 65% in tutte le Regioni, limitando il ricorso allo smaltimento in discarica.

Capacità attuale

Il provvedimento, alla Tabella A, definisce la capacità complessiva attuale di trattamento nazionale dei 40 impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati in esercizio al mese di novembre 2015, per

un totale di 2.893,77 MW derivati dal trattamento di quasi 6 milioni di tonnellate di rifiuti urbani e assimilati ogni anno. In aggiunta, la Tabella B individua la capacità potenziale dei 5 impianti di incenerimento autorizzati e non in esercizio, sempre al mese di novembre 2015, situati in Lazio, Toscana, Puglia e Calabria, per ulteriori 450 MW da 665.650 t/anno.

Fabbisogno residuo

Individuato il numero e la capacità degli inceneritori autorizzati, il Decreto stabilisce, alla Tabella C, il fabbisogno residuo nazionale di trattamento, pari a complessivi 1.831.000 di tonnellate/anno, sempre suddiviso per macro-aree e per Regioni, attraverso la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di quelli esistenti, tenendo conto della programmazione regionale.

Esclusa la macro-area Nord, pienamente autosufficiente, il Decreto prevede il potenziamento delle strutture operative e la realizzazione e messa in esercizio di otto nuovi impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati, tre dei quali nella macro-regione Centro, per un fabbisogno residuo pari a 530 mila t/anno ripartito tra Umbria, Marche e Lazio, due impianti nel Sud d'Italia, per le 490 mila t/anno residue di Abruzzo, Campania e Puglia, altri due dedicati alla Sicilia, per una capacità di 690.000 t/anno e l'ultimo in Sardegna, per il fabbisogno regionale di 121.000 t/anno di rifiuti.

Infrastrutture strategiche

Nel perseguire la finalità di assicurare la sicurezza nazionale nell'autosufficienza del ciclo di gestione integrato dei rifiuti previsto dalla Direttiva 2008/98/CE, nel rispetto delle finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, il Decreto del Governo qualifica gli impianti di incenerimento quali «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale», volto a costituire un sistema integrato di gestione di rifiuti urbani anche redistribuendo all'interno di ciascuna macro-area le minori capacità di trattamento degli impianti di incenerimento.

Aggiornamento annuale

Considerato l'acceso dibattito sviluppato in conferenza Stato-Regioni e le singole pianificazioni regionali nel frattempo portate avanti, anche in senso difforme alle previsioni del Governo, il Decreto riconosce la facoltà per le Regioni e le province autonome di presentare al ministero dell'Ambiente, entro il 30 giugno di ogni anno, una apposita richiesta di aggiornamento del fabbisogno residuo regionale di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, che tenga conto dei singoli Piani regionali di gestione dei rifiuti o dei relativi adeguamenti e delle prospettive di diminuzione in base all'attuazione di politiche di prevenzione della produzione di rifiuti e di raccolta differenziata, all'esistenza di impianti di trattamento, riciclaggio e recupero più efficienti, al surplus di combustibile solido o alla presenza di accordi interregionali per la ottimizzazione delle infrastrutture di trattamento.

(Mauro Calabrese, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 7 ottobre 2016)

■ **Stabiliti i valori di assorbimento del campo elettromagnetico degli edifici**

Il Ministro dell'ambiente Gian Luca Galletti ha firmato il decreto ministeriale che stabilisce i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. Il decreto è un provvedimento attuativo delle linee guida previste dalla legge che regola i criteri di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e fa seguito ai decreti ministeriali già approvati con le commissioni parlamentari (il primo sulle modalità di fornitura a Ispra, Arpa e Appa dei

dati di potenza degli impianti da parte degli operatori con cadenza oraria, il secondo sui fattori di riduzione della potenza massima delle antenne).

La definizione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico è il risultato di una sperimentazione effettuata dai tecnici dell'Ispra e delle Arpa Liguria, Piemonte, Umbria e Veneto e ha come scopo la valutazione sperimentale del valore di attenuazione del campo elettromagnetico generato da impianti di teleradiocomunicazione nei casi di presenza di pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura. Per il rilevamento l'Ispra ha definito apposite procedure operative che prevedono la rilevazione dei campi elettromagnetici in corrispondenza a due frequenze, 400 MHz e 900 Mhz.

Per tenere conto delle differenti proprietà schermanti offerte dai materiali in funzione della frequenza sono adottati tre fattori di riduzione: per pareti e coperture senza finestre o altre aperture simili in prossimità di impianti di trasmissione superiori a 400 Mhz fissa il limite a 6 decibel, mentre per pareti e coperture senza finestre o simili in presenza di segnali inferiori ai 400 Mhz la soglia è di 3 decibel.

Invece per l'esposizione nella condizione a finestre aperte, indipendentemente dalla frequenza di funzionamento degli impianti la soglia è pari a 0 decibel. In questo caso ed esclusivamente nelle situazioni di criticità legate alla progettazione e realizzazione di reti mobili, il gestore può utilizzare fattori di attenuazione diversi da zero, compresi comunque nell'intervallo tra 0 e 3 decibel solo ed esclusivamente attraverso una motivazione documentata.

Successivamente le Agenzie potranno provvedere al rilascio del parere ambientale di propria competenza vincolando la validità dello stesso alla effettuazione di misurazioni, una volta che l'impianto è attivo per verificare la correttezza della documentazione prodotta.

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 7 ottobre 2016)



Antincendio

■ Impianti, Aice: entro il 1° luglio cavi elettrici con certificazione Ue antincendio

Dal 1° luglio 2017 produttori e importatori potranno immettere sul mercato Ue solo cavi elettrici che rispettino il regolamento Prodotti da costruzione (regolamento Cpr), ossia il Regolamento Ue 305 del 2011. Tutti i cavi installati in modo permanente nelle costruzioni, sia che servano per il trasporto di energia che per la trasmissione di dati, e qualsiasi siano i conduttori (metallici o in fibra ottica), dovranno essere classificati ai fini della reazione al fuoco ed essere sottoposti ad un preciso iter che ne certifichi le prestazioni.

Si tratta di una novità che coinvolge un numero ampio di soggetti: dai produttori di cavi agli installatori, fino ai progettisti di impianti elettrici. Così, l'Aice - l'Associazione italiana industrie cavi e conduttori elettrici, federata Anie (Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche) - ha avviato una campagna di informazione, già iniziata da tempo presso i produttori di cavi elettrici per energia e trasmissione dati, interessati dalle novità, e che poi ha coinvolto vari stakeholder.

«Ora abbiamo un piano in partnership con enti diversi proprio per andare in modo più capillare verso il basso, vuol dire verso la progettazione dell'impianto e l'installatore, ma anche verso i distributori di materiale elettrico, che sono di fatto il front-end importante dell'installatore», ci dice Stefano Bulletti, presidente di Aice. «Abbiamo programmato – continua - alcuni road show che gireranno l'Italia, sono coinvolti anche l'IMQ, il marchio di qualità che certificherà in gran parte i cavi italiani, il Cei (il Comitato elettrotecnico italiano ndr) e altri enti notificati che hanno la possibilità di intercettare molti degli installatori o dei progettisti. Mi riferisco ad agenzie che fanno questo servizio su tutto il territorio italiano».

Il Regolamento Prodotti da costruzione e le novità in vigore dal 1° luglio 2017

Il Regolamento Cpr riguarda tutti i prodotti fabbricati per essere incorporati in modo permanente nelle opere di costruzione, ossia edifici e opere di ingegneria civile. Dunque vi rientrano le abitazioni, gli edifici industriali e commerciali, scuole, ospedali, uffici, etc.. E di conseguenza anche i cavi elettrici, inglobati in tali opere, rientrano nel campo d'azione della direttiva 305 del 2011, il cui obiettivo è diffondere un linguaggio comune all'interno dell'Ue per le prestazioni dei prodotti e per le loro caratteristiche essenziali.

Per i vari gruppi di prodotti da costruzione la direttiva 305 del 2011 è in vigore da luglio 2013, ma non per i cavi elettrici. Sui quali il regolamento Cpr ha iniziato ad avere effetto solo dopo la pubblicazione della norma EN 50575 nella lista delle norme armonizzate ai sensi della direttiva 305/2011. Solo dal 10 giugno 2016, dunque, il regolamento Cpr è applicabile ai cavi elettrici.

È iniziato, così, un periodo di coesistenza, durante il quale possono essere immessi sul mercato cavi rispettosi o meno del regolamento Cpr. Fase che terminerà il 1° luglio 2017, quando tutti i cavi elettrici che faranno ingresso nel mercato, dovranno essere accompagnati, oltre che dalla marcatura CE, anche da una dichiarazione di performance.

Si tratta della Dichiarazione di prestazione (Dop) contenente tutte le informazioni essenziali sul cavo, che il fabbricante deve redigere, dopo averlo sottoposto alle verifiche di un organismo indipendente (organismo notificato) che ne controlla le prestazioni, attribuendogli una delle euroclassi di reazione al fuoco, contraddistinte da una lettera (A, B1, B2, C, D, E ed F), dove le prime classi sono quelle con prestazioni migliori, mentre la F è frutto di un'autodichiarazione da parte del costruttore. Ci sono poi parametri aggiuntivi che fanno riferimento all'emissione di fumo, di gocce incandescenti e di acidi in caso di incendio.

La Dichiarazione di prestazione «è molto importante - ci spiega Stefano Bulletti - perché è una garanzia che arriva fino all'utente finale». «Il Regolamento Cpr - continua il presidente dell'Aice - ha spinto i produttori a classificare i propri cavi e a renderli conformi alle varie classi. È ovvio che, una volta identificate le classi, servirà effettuare tutte le varie prove che attestino l'appartenenza del cavo ad una di esse. È a fronte di questo che nasce la Dop».

Così come prevede il Regolamento Cpr, inoltre, la marcatura CE deve essere «apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata». Se ciò non è possibile, allora va inserita «sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento». Il segno CE, inoltre, è seguito da una serie di informazioni, tra le quali: il riferimento della dichiarazione di prestazione e della norma tecnica applicata e la classe della prestazione dichiarata.

Sul fronte cavi elettrici, sono due gli aspetti da rimarcare secondo Stefano Bulletti. «Uno – ci dice - è la presenza delle varie informazioni contenute nei documenti che accompagnano i cavi; l'altro risiede nell'immediatezza con la quale vengono riconosciuti i prodotti. Sul packaging e sul cavo stesso si troveranno indicazioni che renderanno il cavo subito identificabile per l'utilizzatore finale, ossia l'installatore, che potrà subito riconoscere cosa sta comprando».

Una volta che il cavo ha le sue prestazioni ben definite, ci sono poi le norme installative che aiutano i progettisti a scegliere il cavo giusto a seconda degli ambienti e del tipo di installazione. «Ogni singolo Paese ha le sue norme applicative, ognuno di essi stabilisce che per un certo locale, il cavo, rispondente alla normativa Cpr, deve essere di una certa classe», ci spiega ancora il presidente Bulletti. Per i cavi già installati e non rispondenti alle nuove regole, cosa accadrà dal 1° luglio 2017? «La normativa non è retroattiva, non implica modifiche agli impianti. Però, nel caso in cui gli impianti dovessero essere rifatti, allora questi dovranno essere adeguati alla nuova normativa», ci dice Bulletti.

A fronte del periodo di coesistenza (già iniziato), durante il quale possono già essere immessi sul mercato cavi rispondenti al regolamento Cpr, anche se ciò non è obbligatorio fino al 1° luglio del prossimo anno, le industrie italiane si sono già preparate, guardando anche oltre i confini del Bel Paese. «Le industrie di cavi italiane non solo dovranno adeguare le proprie produzioni al mercato italiano, ma anche a quello estero. Il 74 per cento del fatturato dei produttori di cavi che cercano il segmento dell'edilizia per abitazione o industriale, è infatti indirizzato all'estero e le industrie italiane si sono attivate da tempo per essere pronte alle richieste del mercato», conclude il presidente dell'Aice. **(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Edilizia e Territorio, 28 settembre 2016)**



Impianti, Progettazione e Sicurezza

■ Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni, in arrivo la norma UNI

Sono nella fase di inchiesta pubblica finale fino al 2 dicembre tre progetti della Commissione “Prodotti, processi e sistemi dell’organismo edilizio” in tema di gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni, che riguardano sia interventi di nuova costruzione e di conservazione, sia di demolizione e/o riqualificazione dell’ambiente o del patrimonio costruito.

La qualità di un edificio, una infrastruttura o dell’ambiente in cui si inseriscono, non può prescindere dalle modalità di produzione, gestione e trasferimento delle informazioni che li definiscono nei loro molteplici aspetti lungo l’intero ciclo di vita, dalla loro ideazione sino alla dismissione o riconversione. La filiera delle costruzioni è caratterizzata da una intensa produzione di dati e informazioni, strettamente interconnessi ma riguardanti una pluralità di prassi, discipline e saperi tra loro alquanto differenti. Questa eterogenea quantità di fatti, nozioni, concetti ecc., può oggi essere gestita in modo più efficace ed efficiente attraverso un significativo passaggio alla digitalizzazione dei processi informativi, come già da tempo avviene in tutti gli altri comparti produttivi o dei servizi. Esiste pertanto la necessità di definire, anche nel settore delle costruzioni, un quadro normativo di riferimento che favorisca la diffusione di ambienti di lavoro collaborativi digitalizzati, dove le informazioni di prodotto e di processo siano generate, gestite e condivise, secondo procedure e norme di riferimento, con

l'obiettivo di migliorare la circolazione della conoscenza, la qualità del prodotto, la sostenibilità della produzione e la soddisfazione dell'utenza.

Il primo progetto U87007271 "Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi" - che sostituisce UNI 11337:2009 - interessa aspetti generali quali la struttura dei veicoli informativi, la struttura informativa del processo e la struttura informativa del prodotto ed è applicabile a qualsiasi tipologia di prodotto risultante di settore, sia esso un edificio o una infrastruttura, e a qualsiasi tipologia di processo: di ideazione, produzione, esercizio.

Il secondo progetto U87007274 "Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti" interessa gli aspetti qualitativi e quantitativi della gestione digitalizzata del processo informativo nel settore delle costruzioni, a supporto del processo decisionale e si applica a qualsiasi tipologia di prodotto risultante di settore, sia esso un edificio, una infrastruttura, un intervento territoriale e a qualsiasi tipologia di processo: di ideazione, di produzione, di esercizio.

Il terzo e ultimo progetto UNI1601555 "Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati" definisce i ruoli, i requisiti e i flussi necessari alla produzione, gestione e trasmissione delle informazioni e la loro connessione e interazione nei processi di costruzione digitalizzati. Il progetto è applicabile a tipologia di prodotto risultante di settore, sia esso un edificio o una infrastruttura, e a qualsiasi tipologia e stadio di processo: di programmazione, produzione, esercizio.

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 11 ottobre 2016)



Sicurezza sul lavoro e formazione

■ La riforma dell'attività ispettiva

Con D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, in vigore dallo scorso 8 ottobre 2016, sono stati apportati alcuni correttivi al nuovo Ispettorato del lavoro che, si ricorderà, è stato istituito dal D.Lgs. 149/2015.

Viene previsto, in particolare, che l'ispettorato abbia una sede centrale in Roma e un massimo di ottanta sedi territoriali. In fase di avvio, si è disposto che la sede centrale dell'ispettorato sia ubicata presso un immobile demaniale o un immobile già in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o un immobile dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.

Altra modifica riguarda le funzioni dell'ispettorato laddove si prevede che esso, tra l'altro, eserciti e coordini su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

Si ricorda, infine e per completezza di informazione, che lo statuto del nuovo Ispettorato del Lavoro è stato definito con D.P.R. 26 maggio 2016, n. 109, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2016, n. 143.

Lo statuto, composto di 13 articoli, si propone di individuare i fini istituzionali dell'Ente, declinare le competenze degli organi, definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 11 ottobre 2016)

■ Il sistema informativo nazionale per la prevenzione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro 25 maggio 2016, n. 183 che detta le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Il SINP è stato istituito al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

Il Sistema informativo è costituito dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dell'interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del sistema hanno concorso anche gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.

L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati.

Il decreto in commento definisce, in particolare, le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati oltre alle speciali modalità con le quali le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative.

I contenuti dei flussi informativi gestiti dal SINP riguardano:

- il quadro produttivo ed occupazionale;
- il quadro dei rischi anche in un'ottica di genere;

- il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;
- il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
- il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte;
- i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL.

La trasmissione telematica di tali dati avviene mediante i servizi di cooperazione applicativa nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC), previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo, n. 82 del 2005, e in conformità alle relative regole tecniche.

Per le forze armate e le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasmissione telematica dei dati avviene mediante servizi di fornitura massiva, garantendo sicurezza, tracciabilità e responsabilità del trasferimento.

L'accesso al SINP avviene nel rispetto delle regole per il trattamento dei dati e delle misure di sicurezza e responsabilità, attraverso la rete infranet sia per l'accesso ai servizi on line che per il richiamo dei servizi in cooperazione applicativa, oppure su rete pubblica (internet) per la consultazione on line di dati oggetto di diffusione.

I dati di tracciatura sono conservati per il periodo non superiore a sei mesi e possono essere trattati solo da appositi incaricati al trattamento esclusivamente in forma anonima mediante loro opportuna aggregazione. Tali dati possono essere trattati in forma non anonima unicamente laddove ciò risulti indispensabile al fine di verificare la correttezza e la legittimità delle singole interrogazioni effettuate.

La riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati nell'ambito del SINP viene garantita dall'INAIL tramite le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici in conformità alle regole tecniche e di sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC).

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 29 settembre 2016)

■ **Aggiornato l'elenco dei soggetti abilitati alle verifiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro**

Con l'emanazione del decreto direttoriale del ministero del Lavoro e di quelli della Salute e dello sviluppo economico 9 settembre 2016, è stato aggiornato l'elenco ufficiale previsto al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008 (comunicato sulla Gazzetta ufficiale 19 settembre 2016, numero 219).

Tale provvedimento, che sostituisce integralmente l'elenco allegato al decreto direttoriale del 18 marzo 2016, aggiorna quindi l'elenco dei soggetti verificatori previsti dal particolare regime disegnato dall'articolo 71, comma 11, per le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti per i lavoratori e i terzi previste dall'allegato VII dello stesso decreto come, ad esempio, le scale aeree a inclinazione variabile, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, eccetera.

Regime applicativo

Sotto tale profilo è importante precisare che il datore di lavoro ha l'obbligo sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nell'allegato.

La stessa norma prevede che per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'Inail, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; una volta decorso inutilmente tale termine il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.

Le successive verifiche sono effettuate liberamente a scelta del datore di lavoro dalle Asl o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'Arpa, o da soggetti pubblici o privati abilitati che devono essere, pertanto, inseriti nell'elenco ora aggiornato con il decreto direttoriale 9 settembre 2016.

Obbligo di verifica dell'abilitazione

Importante è anche sottolineare che sul piano applicativo il Dm 11 aprile 2011 detta le norme regolamentari per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e i criteri per l'abilitazione dei soggetti incaricati dei controlli; si osservi che su questa materia in diverse occasioni è intervenuto il ministero del Lavoro con le circolari 21/2011, 11/2012, 22/2012, 23/2012, 9/2013, in quanto sussistono diverse zone d'ombra che spesso mettono a dura prova imprese e professionisti.

In tale contesto il datore di lavoro ha un onere di fondamentale importanza: accertarsi, prima di conferire l'incarico al soggetto verificatore prescelto, che lo stesso sia inserito nell'elenco ufficiale; si tratta di un controllo che assume una particolare valenza in quanto occorre tener presente che l'abilitazione è rilasciata previo accertamento di una serie di requisiti specifici – come, ad esempio, il possesso del certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma Uni Cei En Iso/lec 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento Ce 765/2008 – in assenza dei quali il soggetto, pubblico o privato, non è autorizzato a operare.

Durata dell'abilitazione e controlli

Resta, infine, da ricordare che l'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale ed è soggetta a rinnovo. È prevista, inoltre, un'attività di controllo da parte dell'Inail, delle Asl e dell'Arpa finalizzata alla rilevazione dei “comportamenti anomali” dei soggetti abilitati, pubblici o privati, nell'effettuazione delle verifiche, che secondo quanto anche richiamato dal ministero del Lavoro nella lettera circolare 3 marzo 2015, può dare luogo a provvedimenti di sospensione o di cancellazione dall'elenco.

Di conseguenza risulta altresì importante che il datore di lavoro si accerti, in costanza di rapporto, che il soggetto a cui si è affidato non abbia riportato provvedimenti di questo tipo.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 21 settembre 2016)

■ Accordo Stato - Regioni, la formazione dei datori di lavoro che svolgono compiti di prevenzione e protezione

Il nuovo Accordo Stato - Regioni del 7 luglio 2016, in vigore dallo scorso 3 settembre, nel conferire una maggiore sistematicità e organicità all'intera materia della formazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro ha introdotto anche alcune significative modifiche alla disciplina sulla formazione del datore di

lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione (cosiddetto DLSP) – anziché nominare un RSPP – in base all'articolo 34 del Dlgs n.81/2008 nelle ipotesi stabilite nell'allegato 2 e salvo i casi previsti dall'art. 31, comma 6 (attività a maggior rischio), dello stesso decreto.

Tale norma, com'è noto, prevede per l'assunzione diretta di tale incarico l'obbligo della frequenza a un apposito corso di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011, Rep. Atti n. 223/CSR.

Il nuovo quadro dei soggetti formatori e i requisiti dei docenti

Una prima modifica di rilievo operata dall'Accordo 7 luglio 2016 (p.12.8 e 12.9) riguarda i soggetti formatori abilitati a erogare i corsi e l'aggiornamento per i DLSP, stabilendo che le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

13

Per quanto, invece, riguarda i docenti Accordo (allegato V) ribadisce che devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013, anche nel caso abbiamo collaborato nell'erogazione in modalità e-learning.

Il percorso formativo e le innovazioni sull'e-learning

L'Accordo 7 luglio 2016 non ha, invece, modificato la disciplina dell'Accordo 21 dicembre 2011 per quanto riguarda il percorso formativo; pertanto, in ordine alla durata dei corsi, rimane fermo il principio di proporzionalità tra sforzo formativo e l'entità del rischio complessivo dell'attività da svolgere previsto dal comma 2 dell'articolo 34 del Dlgs n. 81/2008.

Occorre ricordare, infatti, che l'Accordo del 2011 prevede tre percorsi formativi dalla durata minima di 16 ore per attività a rischio basso, 32 ore per quelle a rischio medio e 48 ore per quelle a rischio alto; pertanto, in concreto, per stabilire quale sia il percorso formativo che il datore di lavoro deve frequentare occorre fare riferimento all'allegato II dell'Accordo che classifica le attività nei tre gruppi di rischio associandole ai codici Ateco 2002-2007.

Per quanto riguarda, invece, l'e-learning occorre osservare che rimane fermo che tale modalità è attuabile solo per i moduli 1 (giuridico – normativo) e 2 (gestione ed organizzazione della sicurezza) e per l'aggiornamento, ma i corsi devono essere conformi a quanto previsto ora dall'allegato II dell'Accordo 7 luglio 2016, che sostituisce l'allegato I dell'Accordo 21 dicembre 2011, che detta vincoli organizzativi e prevede requisiti più stringenti rispetto alla previgente disciplina.

Resta fermo, inoltre, che il datore di lavoro è tenuto anche a sostenere un esame finale; per essere ammessi a tale prova occorrerà dimostrare di aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso.

Interessante è, poi, ricordare che per le nuove attività l'Accordo del 21 dicembre 2011 prevede un regime di favore; infatti, «al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all'art. 28,

comma 3-bis, del Dlgs n. 81/08» in caso d'inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Il caso delle multiattività

Nel caso di aziende multiattività rientranti in differenti classi di rischio e che, quindi, hanno diversi codici Ateco in virtù del predetto principio di proporzionalità il datore di lavoro dovrà frequentare il corso corrispondente al codice di attività con rischio più elevato.

Per effetto, quindi, di questo meccanismo i datori di lavoro devono effettuare la classificazione delle attività svolte in concreto secondo i codici Ateco in cui sono occupati lavoratori subordinati ed equiparati e sotto questo profilo vale la pena di precisare che non è applicabile il criterio della prevalenza dell'attività sul piano fiscale.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 15 settembre 2016)

■ **Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro e casi di esonero**

L'Accordo 7 luglio 2016 stabilisce (p. 12.2), inoltre, che un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto previsti dall'allegato II dell'Accordo 21 dicembre 2011, può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori.

Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella riportata nel già citato allegato II nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti un livello di rischio medio o alto.

Si tratta, pertanto, di una previsione che tenta di evitare un'applicazione meccanicistica delle classi di rischio/codici ATECO ma che non sembra, però, di facile attuazione pratica e rimette alla responsabilità del datore di lavoro stabilire a quale tipologia specifica di corso partecipare con tutte le possibili conseguenze del caso.

Casi di esonero

Il nuovo Accordo non modifica, invece, la disciplina del 2011 sui casi di esonero dall'obbligo di frequenza al corso; occorre ricordare che il primo riguarda i datori di lavoro che alla data del 26 gennaio 2012 erano già in possesso di un attestato di frequenza ad un corso di formazione ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 o del D.Lgs. n. 81/2008, rilasciato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997.

Il secondo, invece, riguarda i datori di lavoro che ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 626/1994, avevano presentato entro il 31 dicembre 1996 la comunicazione agli organi di vigilanza prevista dall'art. 10 dello stesso decreto.

L'esonero, poi, opera anche nei confronti degli RSPP e ASPP che in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 32, c. 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/2008, abbiano frequentato gli appositi corsi previsti dall'Accordo 26 gennaio 2006 ora abrogato dall'Accordo 7 luglio 2016.

Si osservi, inoltre, che nell'allegato III dell'Accordo 7 luglio 2016 sono riportati una serie di corsi che da **(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 15 settembre 2016)**

■ **Obbligo di aggiornamento per la formazione dei datori di lavoro**

Alcune considerazioni devono essere, infine, svolte per quanto riguarda l'aggiornamento della formazione dei DLSPS previsto dall'art. 34, co. 3, del D.Lgs. 81/2008.

L'Accordo del 21 dicembre 2011 prevede una periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Accordo, ossia l'11 gennaio 2012) e anche in questo caso la durata è modulata in relazione ai tre livelli di rischio ai quali corrisponde l'attività esercitata secondo i codici riportati nell'allegato II.

Si osservi che l'obbligo di aggiornamento va preferibilmente – quindi non obbligatoriamente – distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica sia ai datori di lavoro che già prima della data del 26 gennaio 2012 hanno frequentato un corso di formazione ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 o del D.Lgs. n. 81/2008, conforme ai contenuti dell'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997, che a quelli che precedentemente ne erano esonerati ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 626/1994.

Unicamente per i datori di lavoro precedentemente esonerati il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo, ossia l'11 gennaio 2014, e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del datore di lavoro – SPP di cui al punto 5 dell'Accordo.

Importanti disposizioni in materia sono state introdotte in materia anche dall'Accordo Stato – Regioni del 25 luglio 2012 che per esigenze di semplificazione al fine di favorire una rapida individuazione, anche nel caso in cui l'aggiornamento sia svolto in diverse occasioni nell'arco del quinquennio, dei termini per l'adempimento, stabilisce che i cinque anni di cui all'Accordo del 21 dicembre 2011 decorrano sempre a far data dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi, sempre considerando il quinquennio successivo all'11 gennaio 2012; pertanto, la prossima scadenza da considerare, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi, cadrà sempre l'11 gennaio 2017.

Con riferimento ai soggetti formati successivamente all'11 gennaio 2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l'aggiornamento non può che essere, invece, quello della data dell'effettivo completamento del rispettivo percorso formativo.

Si osservi, infine, che anche l'aggiornamento dei DLSPS può essere effettuato mediante la partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore del 50% del totale di ore previste (p.12.8 Accordo Stato – Regioni 7 luglio 2016).

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 15 settembre 2016)

Approfondimenti

Normativa

La sicurezza antincendio nei campeggi e nei villaggi turistici

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE – Antincendio24*, 6 ottobre 2016)

Per le attività turistiche ricettive in aria aperta sono in vigore le normative di sicurezza antincendio emanate con il d.m. 28 febbraio 2014 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

16

La disposizione è strutturata secondo uno schema innovativo che contempla la possibilità di seguire, limitatamente alle attività esistenti, due percorsi applicativi tra loro alternativi. Nel Titolo I della regola tecnica viene adottato un approccio di tipo tradizionale "prescrittivo" sia per le attività di nuova realizzazione che per quelle esistenti; con il Titolo II viene invece introdotto un approccio alternativo "proporzionale", applicabile alle sole attività esistenti e basato su un giudizio esperto, che prevede la definizione di contromisure antincendio in modo proporzionato alle caratteristiche dei potenziali scenari emergenziali. Il suddetto Titolo II potrà comunque trovare, se del caso, utile applicazione anche nell'ambito dei procedimenti di deroga di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 151/2011, come di seguito schematizzato:

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE IN ARIA APERTA, QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI, CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE

1.3 CLASSIFICAZIONE

CAPO I - ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE

2. UBICAZIONE

- 2.1 - Distanze di sicurezza
- 2.3 - Sistemazione interna

3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

4. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

5. ATTIVITÀ ACCESSORIE

- 5.1 - Locali adibiti a depositi e depositi all'aperto
- 5.2 - Depositati di sostanze infiammabili
- 5.3 - Parcheggi all'aperto

5.4 - Punti fuoco

6. SERVIZI TECNOLOGICI

6.1 - Impianti elettrici

7. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

7.1 - Estintori

7.2 - Rete di idranti antincendio

8. IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME

8.1 - Generalità

8.2 - Caratteristiche

8.3 - Sistema di allarme

9. SEGNALETICA DI SICUREZZA

10. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

10.1 - Generalità

10.2 - Chiamata servizi di soccorso

10.3 - Addestramento del personale

10.4 - Registro della sicurezza

10.5 - Istruzioni di sicurezza

10.6 - Istruzioni da fornire agli utenti

CAPO II - ATTIVITÀ ESISTENTI

11. CARATTERISTICHE DELL'AREA

11.1 - Distanze di sicurezza

11.2 - Accesso all'area

11.3 - Sistemazione interna

12. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

13. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

14. ATTIVITÀ ACCESSORIE

15. SERVIZI TECNOLOGICI

16. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

17. IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME

18. SEGNALETICA DI SICUREZZA

19. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

TITOLO II

METODO PROPORZIONALE DELLA CATEGORIZZAZIONE SOSTANZIALE AI FINI ANTINCENDIO RELATIVO ALLE STRUTTURE TURISTICO - RICETTIVE IN ARIA APERTA ESISTENTI, QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI, CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400

Generalità

Scopo del presente Titolo è la definizione di misure di sicurezza antincendio proporzionate ai potenziali scenari incidentali ed alle specifiche caratteristiche di vulnerabilità funzionale e di contesto dell'insediamento.

La proporzionalità delle misure di sicurezza viene ottenuta in due fasi, trattate rispettivamente nelle Parti A e B del presente Titolo:

PARTE A - categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini antincendio;

PARTE B - definizione delle misure di sicurezza per le varie categorie di insediamento.

La Parte A definisce le modalità per determinare la categoria degli insediamenti ricettivi ai fini antincendio attraverso il riconoscimento della situazione in esame all'interno di un gruppo di scenari precodificato, definiti e differenziati in base ai seguenti tre aspetti caratterizzanti:

1) contesto insediativo: aspetto che permette di tenere conto del livello di interdipendenza tra attività ricettiva e ambiente esterno, nonché della presenza di elementi di separazione parafuoco tra insediamento ricettivo ed elementi esterni che evitano la propagazione di un evento interno verso l'esterno o viceversa.

2) tipologia di habitat insediativo: aspetto che consente di connotare la tipologia di scenario incidentale di riferimento, che potrebbe essere necessario fronteggiare, attraverso l'analisi congiunta dei seguenti elementi:


- a) tipologia dell'habitat naturale;
- b) tipologia dell'habitat antropico;
- c) presenza di punti di criticità specifica.

3) ubicazione e lay-out dell'insediamento: aspetto che consente di tenere conto dei fattori che concorrono a determinare le possibilità e la modalità di risposta interna per fronteggiare lo scenario emergenziale di riferimento, mediante l'analisi congiunta dei seguenti elementi:

- a) raggiungibilità dell'insediamento da parte dei soccorritori esterni;
- b) livello di accessibilità all'insediamento da parte dei soccorritori esterni;
- c) configurazione distributiva del sistema viario interno all'insediamento;
- d) estensione dell'insediamento.

La Parte B definisce le misure di sicurezza minime associate alle varie categorie antincendio determinate nella Parte A.

Lo schema che segue sintetizza la procedura.



Schema 1 - Schema a blocchi della procedura

Applicazione graduata

L'applicazione delle normative è graduata come segue:

- a) entro il 7.10.2019 per quanto riguarda le disposizioni di cui ai punti 11; 12; 14; 15, salvo la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo; 16, limitatamente alla rete di naspi ed idranti e 17;
- b) entro il 7.10.2016, per quanto riguarda le restanti disposizioni.

2. In caso di applicazione del titolo II, fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 4, comma 4, devono essere adeguate entro i termini temporali di seguito indicati:

- a) entro 7.10.2019, per quanto riguarda le misure di cui ai punti B.3, B.4 e B.5, salvo la predisposizione nel termine previsto alla successiva lettera b), di quanto previsto ai sottopunti:

-B.3.2, relativamente al presidio fisso;

-B.4.4, relativamente alla segnaletica e alle planimetrie orientative e di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo;

-B.5.1;

- b) entro il 7.10.2016 per quanto riguarda le restanti disposizioni.

3. Il progetto di cui all'art. 3 del DPR n. 151/11 deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e b) dei commi precedenti.

4. Entro ciascuna scadenza di cui ai commi precedenti, dovrà essere presentata la SCIA ai sensi dell'art. 4 del DPR n.151/1

Con Circolare n.11002 del 12 settembre 2014 sono stati forniti primi chiarimenti applicativi, ed in particolare:

-I villaggi turistici rientrano esclusivamente tra le strutture turistico - ricettive in aria aperta soggetti alla disciplina di prevenzione incendi se presentano una capacità ricettiva superiore a 400 persone;

-Il "Sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo" si intende la predisposizione di elementi illuminanti almeno nelle principali aree, quali, ad esempio, punti di raccolta ed incroci della viabilità principale;

Vengono poi analizzate alcune disposizioni, ed in particolare.

-Parte A: si fa riferimento alla categorizzazione degli Insediamenti Ricettivi in Area Aperta, all'analisi del contesto insediativo, dell'Habitat insediativo e sulla caratterizzazione delle zone omogenee il lay-out distributivo della viabilità interna carrabile;

-Parte B: si fa riferimento alle misure minime di sicurezza per le diverse categorie antincendio si osserva che, generalmente, le attività ricettive in aria aperta presentano regimi di esercizio variabili

durante il periodo di apertura; tale variabilità, oltre che riflettersi nel numero di ospiti presenti, può determinare anche modifiche alla categoria antincendio dell'insediamento ricettivo: pertanto, una struttura può essere categorizzata in modo diverso a seconda si faccia riferimento ai mesi di alta stagione o bassa stagione.

In tal caso, le misure di sicurezza devono essere riferite per tutto il periodo di apertura alla categoria antincendio più gravosa. Il numero degli addetti all'esodo, comunque determinato coerentemente con le risultanze della specifica valutazione dei rischi, può invece essere rapportato al diverso numero di persone effettivamente presenti all'interno dell'insediamento ricettivo.

Infine la circolare riporta alcune considerazioni sull'allertamento ed il successivo coordinamento in caso di emergenza antincendio dei soggetti coinvolti, in caso di attività interdipendenti e adeguamento della rete idrica antincendio.

Infine, recentemente sono stati emanati ulteriori chiarimenti con la nota prot.n.11257 del 16/09/2016 ed in particolare:

-Le distanze tra unità abitative e aree adibite alla raccolta differenziata, che escludono singoli bidoni uso domestico o piccoli gruppi (3/4 bidoni);

-La illuminazione sussidiaria delle vie di circolazione che riguarda le vie principali di circolazione mentre possono non essere illuminati i percorsi interni di vialetti pedonali tra unità abitative. Resta ferma la necessità che l'illuminazione deve essere sufficiente per riconoscere la cartellonistica riguardante i percorsi e vie di esodo da utilizzare in caso di emergenza;

-I carrelli tenda ed i veicoli dotati di tenda applicata sul tetto rientrano nella tipologia di unità abitative "tende con mezzo";

Antincendio

La verifica e manutenzione periodica dell'illuminazione di emergenza

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE – Antincendio24*, 22 settembre 2016)

Il mantenimento in efficienza di sistemi ed impianti finalizzati alla sicurezza antincendio, è condizione essenziale per perseguire gli obiettivi di sicurezza antincendio in una attività.

L'impianto di illuminazione di sicurezza è un impianto elettrico speciale, che concorre al sistema di gestione dell'esodo e delle operazioni in caso di emergenza. Garantisce la illuminazione necessaria alla sicurezza delle persone durante l'evacuazione di una zona o il supporto in caso di completamento di operazioni potenzialmente pericolosa o valutate di utilità prima di lasciare la zona stessa.

Per tali impianti l'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione consente di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento, secondo modalità di gestione e manutenzione regolamentati o previste da norme e prescrizioni tecniche.

Le caratteristiche di un impianto di illuminazione sono indicate nella norma UNI EN 1838:2013 – Applicazione dell'illuminotecnica – Illuminazione di emergenza, mentre le modalità di gestione sono previste nella UNI CEI 12222 – Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici – Procedure per la verifica e la manutenzione periodica.

I principi generali della gestione degli impianti di sicurezza prendono in considerazione:

- la tipologia e caratteristiche dei controlli;
- i soggetti coinvolti;
- le modalità di rendicontazione della azione effettuata.

Le attività di controllo e manutenzione sono classificate in allegato dell'allegato VI del d.m.10 marzo 1998 come segue:

Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino evidenti danni materiali. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

- *Controlli/Verifiche periodiche:* insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
- *Manutenzione:* operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
- *Manutenzione ordinaria:* operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente.

- *Manutenzione straordinaria*: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.

L'attività di sorveglianza viene effettuata da personale interno (Preposti e/o addetti); il controllo periodico e la manutenzione è eseguita da personale competente e qualificato.

I controlli si suddividono in:

- controlli previsti per legge e/o normativa tecnica con cadenza prestabilita;
- controlli saltuari o singoli (spot) a seguito di segnalazione, evento accaduto e/o per valutata necessità

Le verifiche dell'impianto

Le verifiche consistono in operazioni in grado di evidenziare, nelle condizioni in cui gli apparecchi sono installati, lo stato di efficienza dell'impianto illuminazione di sicurezza ed il funzionamento di specifici componenti, con la conseguente esecuzione delle azioni correttive necessarie (pulizia, ripristino, sostituzione componenti ecc.).

Le verifiche si suddividono nelle seguenti tipologie, come indicato nella scheda riepilogativa:

Verifica generale

Operazioni svolte con frequenza annuale che consentono di valutazione dell'efficienza complessiva degli apparecchi, dell'alimentazione di sicurezza, del rispetto dei requisiti illuminotecnici, con la esecuzione delle seguenti operazioni:

- verifica della posizione numero e tipologia;
- verifica degli ostacoli alla efficacia degli apparecchi;
- verifica dell'integrità e leggibilità dei segnali di sicurezza internamente illuminati;
- verifica degrado delle lampade;
- verifica dalle prestazioni illuminotecniche.

Verifica di funzionamento

Operazioni svolte con frequenza trimestrale che consentono di valutare la corretta attivazione dell'impianto in caso di mancanza di energia ordinaria con la esecuzione delle seguenti operazioni:

- verifica delle effettive condizioni di ricarica;
- verifica della corretta commutazione ed intervento di tutti gli apparecchi (accensione);

- verifica delle indicazioni fornite dal pannello di controllo del gruppo soccorritore delle corrette operazioni del sistema di alimentazione centralizzata;
- verifica delle condizioni costruttive degli apparecchi.

Verifica dell'autonomia

Operazioni con frequenza annuale atte a valutare il tempo di accensione con simulazione della condizione di intervento:

- verifica che gli apparecchi interessati si accendano al momento della interruzione dell'alimentazione ordinaria;
- verifica che tutti gli apparecchi interessati siano accesi al termine del periodo previsto dal progetto o della norma tecnica di riferimento.

Scheda verifiche periodiche impianto illuminazione di sicurezza

Tipologia di controllo	Verifica di funzionamento Cadenza: Semestrale	Verifica dell'Autonomia Cadenza: Annuale	Verifica generale Cadenza: Annuale
Verifiche presenza apparecchi come da progetto/planimetria			X
Verifica assenza ostacoli che compromettono l'efficacia dell'illuminamento			X
Verifica integrità segnali sicurezza internamente illuminati			X
Verifica degrado lampade			X
Verifica condizioni per le prestazioni illuminotecniche previste			
Verifica effettiva condizione di ricarica degli apparecchi tipo autonomo	X		
Verifica della corretta commutazione ed effettiva accensione di tutti gli apparecchi	X		

Verifica indicazioni e segnalazioni fornite dal pannello di controllo	X		
Verifica integrità condizioni costruttive degli apparecchi	X		
Verifica autonomia di progetto con: <ul style="list-style-type: none"> • Interruzione dell'alimentazione ordinaria o equivalente; • Verifica a vista di accensione di tutti gli apparecchi della zona interessata; • Verifica a vista che tutti gli apparecchi della zona siano accesi al termine dell'autonomia. 		X	

Manutenzione periodica

La manutenzione periodica è finalizzata alla riduzione delle possibilità di guasti o pericoli, con frequenza stabilita dal produttore, generalmente annuale.

Esse consistono in:

- interventi sugli apparecchi di illuminazione;
- sostituzione delle batterie;
- serraggio delle morsettiere e dei sistemi aggancio;
- sostituzione di lampade diffusori e riflettori eccessivamente degradati.

Interventi sulla alimentazione centralizzata

- sostituzione delle parti soggette ad usura;
- pulizia e/o sostituzione delle batterie;
- pulizia delle griglie e delle ventole per il raffreddamento.

A seguito delle operazioni di manutenzione deve essere verificata l'efficacia dell'intervento. La rete deve essere sottoposta ad un ciclo di ricarica di 48 ore, e quindi ad una fase di scarica controllata per verificare l'autonomia.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione – Sezione IV penale - Sentenza 4 dicembre 2015, n. 49361

Obbligo della presenza continua del preposto e comportamento abnorme del lavoratore infortunato
(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE – Guida al lavoro*, 23 settembre 2016, n. 37)

Va riconosciuta l'impossibilità di attribuire al capo squadra nonché preposto alla sicurezza in cantiere un obbligo di presenza costante e continua sui luoghi di lavoro, escludendosi, in ogni caso, che il medesimo possa essere considerato responsabile per l'infortunio causato dalla condotta abnorme del prestatore infortunato.

26

Nota

Nella sentenza in commento la S.C. di Cassazione ha affrontato il caso di un grave infortunio occorso a un lavoratore per il quale è stato contestato al capo squadra la causazione colposa di lesioni personali (art. 590, c.2, c.p.), per aver disposto l'esecuzione di lavorazioni contrastanti con il permesso di lavoro rilasciato dal responsabile della ditta committente, e per aver omesso di informare il lavoratore infortunato della presenza di zolfo liquido all'interno di una vasca di contenimento in prossimità del quale il lavoratore si era trovato ad eseguire la propria prestazione, così propiziandone la caduta all'interno della vasca e le conseguenti gravi ustioni dallo stesso riportate.

La S.C. ha, quindi, focalizzato il proprio intervento sul tema molto spinoso e dibattuto quale quello della esatta portata dell'obbligo di presenza del preposto (capi reparto, capi squadra, etc.) in un luogo di lavoro ed in particolare, nel caso di specie, in un cantiere.

Come noto, il pericolo di interpretazioni estensive tali da configurare anche in capo agli altri soggetti, diversi dal datore di lavoro, che siano comunque titolari di una posizione di sicurezza per gli infortuni negli ambienti lavorativi, un obbligo di presenza continua, "momento per momento" delle diverse fasi lavorative, sino a giungere ad una vera e propria equiparazione con la figura del predetto datore di lavoro non è affatto nuovo.

A tal proposito, appare a dir poco sintomatica la giurisprudenza formatasi in tema di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, tanto che solo con i pronunciamenti più recenti della Corte di Cassazione è stato ormai definitivamente chiarito che tale soggetto ha sì certamente un'autonoma funzione di alta vigilanza riguardante la generale configurazione delle lavorazioni, ma sicuramente non anche il puntuale controllo, momento per momento delle singole attività lavorative (cfr. ex multis: Cass. Pen. Sez. IV, 29.01.2014, n. 8096).

Orbene, la sentenza de qua, peraltro confermando in pieno la decisione della Corte di Appello di Caltanissetta, ha il merito di chiarire che non è affatto possibile riconoscere in capo al preposto un obbligo di presenza costante e continua sui luoghi di lavoro, specie poi se come nella fattispecie in esame la persona offesa aveva tenuto una condotta del tutto estranea rispetto alle quotidiane e abituali attività degli altri operai (l'infortunato, infatti, si era spinto fino al centro della vasca di

contenimento dello zolfo per riprendere il proprio secchio).

Certo si potrebbe obiettare che nel nostro caso la responsabilità del preposto sarebbe comunque stata esclusa, in quanto la condotta del lavoratore essendo risultata affetta da caratteri di eccezionalità, abnormità e di esorbitanza rispetto al normale procedimento lavorativo, avrebbe in ogni caso eliso qualsiasi forma di rimprovero non solo nei confronti del suddetto preposto, ma anche di tutte le altre figure di garanzie.

Tuttavia, tale eccezione, seppure astrattamente fondata, non riduce l'importanza innovativa della decisione in esame rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale dei Giudici della Suprema Corte.

Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 20 luglio 2016 n. 31210

Ente responsabile se ha violato la normativa sicurezza lavoro per un interesse della società

(Giuseppe Amato, *Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro*, 19 settembre 2016)

In tema di responsabilità da reato dell'ente in conseguenza della commissione dei reati di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231), ricorre il requisito dell'interesse dell'ente quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 31210 del 2016 precisando anche che pur non volendo il verificarsi dell'infortunio in danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione).

Ricorre, invece, il requisito del vantaggio per l'ente quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, anche in questo caso ovviamente non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto.

Gli altri orientamenti della giurisprudenza - In termini, di recente, sezione IV, 17 dicembre 2015, Gastoldi e altri, laddove, in particolare, si è chiarito che, per fondare la responsabilità dell'ente, occorre accertare in concreto le modalità del fatto e verificare se la violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, che ha determinato l'infortunio, rispondesse ex ante a un interesse della società o abbia consentito comunque alla stessa di conseguire un vantaggio, ad esempio, con il risparmio dei costi necessari all'acquisto di un'attrezzatura di lavoro più moderna ovvero all'adeguamento e messa in norma di un'attrezzatura vetusta.

I termini "interesse" e "vantaggio" - Qui, la Cassazione, in parte motiva, in linea con le importanti puntualizzazioni già contenute nella sentenza delle sezioni Unite, 24 aprile 2014, Espenhanh e altri, ha poi colto l'occasione per ulteriormente precisare che i termini «interesse» e «vantaggio» esprimono concetti giuridicamente diversi e possono essere alternativamente presenti, sì da giustificare comunque la responsabilità dell'ente, come giustificato dall'uso della congiunzione «o» da parte del legislatore nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001, e come è desumibile, da un punto di vista sistematico, dall'articolo 12, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2001, laddove si prevede una riduzione della sanzione pecuniaria nel caso in cui l'autore ha commesso il reato nell'interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo, il che implica astrattamente che il reato può essere commesso nell'interesse dell'ente, senza procurargli in concreto alcun vantaggio. In questa prospettiva, ha ancora argomentato la Cassazione, il concetto di interesse attiene a una valutazione antecedente (ex ante) alla commissione del reato presupposto, mentre il concetto di vantaggio implica l'effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato, e, dunque, si basa su una valutazione ex post.

Rassegna normativa

(G.U. 12 ottobre 2016, n. 239)

Ambiente

29

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 agosto 2016

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara. (Ordinanza n. 390).

(G.U. 12 settembre 2016, n. 213)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2016

Modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

(G.U. 14 settembre 2016, n. 215)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 settembre 2016

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 393).

(G.U. 16 settembre 2016, n. 217)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 settembre 2016

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 394).

(G.U. 22 settembre 2016, n. 222)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 25 luglio 2016

Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS.

(G.U. 24 settembre 2016, n. 224)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 23 settembre 2016

Modalità di valutazione dei titoli per l'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale.

(G.U. 28 settembre 2016, n. 227)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Definizione delle quote di mercato dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) relative all'anno 2015.

(G.U. 29 settembre 2016, n. 228)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 settembre 2016

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei Comuni di Dolo, Pianiga e Mira in Provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in Provincia di Belluno ed il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei Comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in Provincia di Belluno. (Ordinanza n. 395).

(G.U. 03 ottobre 2016, n. 231)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2016

Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati.

(G.U. 05 ottobre 2016, n. 233)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 settembre 2016

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 396).

(G.U. 05 ottobre 2016, n. 233)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 giugno 2016

Modifiche all'allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione delle direttive 2015/2115/UE, 2015/2116/UE e 2015/2117/UE della Commissione del 23 novembre 2015, per quanto riguarda la formammide, il benzisotiazolinone e, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1, il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone.

(G.U. 06 ottobre 2016, n. 234)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2016

Istituzione del Parco nazionale «Isola di Pantelleria» e dell'Ente Parco nazionale «Isola di Pantelleria».

(G.U. 07 ottobre 2016, n. 235)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 26 maggio 2016

Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(G.U. 10 ottobre 2016, n. 237)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 ottobre 2016

Integrazione al decreto 10 marzo 2016 relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Calabria.

(G.U. 12 ottobre 2016, n. 239)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO

Avviso relativo al Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.

(G.U. 12 ottobre 2016, n. 239)



Sicurezza

31

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 settembre 2016

Disposizioni di attuazione del decreto 19 luglio 2016.

(G.U. 15 settembre 2016, n. 216)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO

Adozione dell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

(G.U. 19 settembre 2016, n. 219)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 maggio 2016, n. 183

Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

(G.U. 27 settembre 2016, n. 226, S.O. n. 42)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

(G.U. 28 settembre 2016, n. 227)

Punto norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio.

UNI – Comportamento all'incendio

- UNI EN ISO 12863:2016 Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all'innesco delle sigarette

Scopri le linee guida UMAN



Visita www.uman.it

L'Esperto risponde

■ UNA RICHIESTA ALL'INAIL PER ABBATTERE IL TASSO

D. *La nostra azienda metalmeccanica intende installare un macchinario per taglio laser. Abbiamo chiesto alla sede Inail quale tasso si deve applicare per gli operai addetti e la risposta è stata: trattandosi di taglio, la classificazione del gruppo 6 industria è 6211, tasso 100; 6212, tasso 92, senza posa in opera. Abbiamo spiegato che se per taglio si intende quello effettuato con una cesoia o taglierina è sicuramente ad elevata possibilità di infortunio e quindi il tasso indicato è giusto, mentre la macchina laser effettua la lavorazione di taglio all'interno della macchina stessa, senza la possibilità per l'operatore di accedervi.*

Ci è stato detto che non esistono altre classificazioni di taglio: le attuali risalgono al 1990 e non sono mai state aggiornate. Siamo ora a chiedervi se dobbiamo attenerci a questa assurda classificazione o se avete notizia di modifiche inerenti o, ancora, se ci potete suggerire una diversa classificazione.

R. La classificazione del gruppo 6 industria riguarda le aziende che effettuano il taglio di elementi metallici (profilati, eccetera) ed è alla voce 6211. Si conferma che, al momento, non vi sono altre specifiche classificazioni, anche se l'attività è effettuata con tecnologie nettamente più moderne. Il tasso citato, però, è il tasso di tariffa; l'azienda può presentare all'Inail le proprie osservazioni e verificare se possibile avere un tasso specifico aziendale di partenza inferiore a quello previsto alla voce 6211, visto che il rischio per gli addetti è nettamente inferiore rispetto alle attività di puro taglio meccanico.

(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 3 ottobre 2016)

■ L'EXTRA DELL'INGEGNERE RESPONSABILE TECNICO

D. *Un ingegnere libero professionista, in possesso di tutti i requisiti previsti per legge, può essere nominato responsabile tecnico di una ditta che si interessa di impianti antincendio curando anche la manutenzione degli stessi, continuando ad esercitare la libera professione?*

R. In linea astratta, si ritiene di poter dare risposta positiva al quesito, anche se poi dovrà essere la Camera di commercio competente a verificare, in concreto, la mancanza di incompatibilità.

Infatti, il ministero dello Sviluppo Economico, con lettera del 10 settembre 2009 Protocollo 79.381, rispondendo ad una richiesta di parere sul decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, in

particolare sul tema della incompatibilità prevista dall'articolo 3 comma 2 (tra responsabile tecnico di un'impresa e ogni altra attività lavorativa continuativa), si è espresso nel senso di ritenere la qualifica di responsabile tecnico incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un/a singolo/a lavoratore/trice.

Si afferma in particolare che "non è essenziale che il soggetto non svolga una qualsivoglia attività lavorativa (come, ad esempio, quella di ingegnere), poichè l'unica discriminante (che spetta alla Camera di commercio verificare) è che tale attività non sia continuativa, cioè tale da impedire il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell'attività di impresa)".

(Alessandra Pacchioni, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 19 settembre 2016)

Calendario

Gli eventi e gli incontri UMAN da ottobre a novembre 2016

QUANDO	DOVE	COSA
<i>19 ottobre</i>	AMBIENTE LAVORO Bologna	Esperto Risponde “Gestione della sicurezza antincendio: compiti e aspettative del titolare dell'attività”
<i>20 ottobre</i>	AMBIENTE LAVORO Bologna	Seminario “La Gestione della Sicurezza Antincendio e la Manutenzione alla luce dello stato di fatto legislativo”
<i>17 novembre</i>	Auditorium della Tecnica Roma	SICURTECH Village
<i>29 novembre</i>	Confindustria Padova Padova	Seminario Manutenzioni Antincendio
<i>30 novembre</i>	Centro Congressi ‘A.Luciani’ Padova	SICURTECH Village



GRUPPO**24ORE**

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2016 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.